

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6094 del 24/10/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1068 del 03/03/2017 relativa allo stabilimento sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Garibaldi n. 4, richiesta dalla società Viro S.p.a. per l'attività di fabbricazione serramenti (lucchetti, serrature, casseforti).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6339 del 24/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1068 del 03/03/2017 relativa allo stabilimento sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Garibaldi n. 4, richiesta dalla società Viro S.p.a. per l'attività di fabbricazione serramenti (lucchetti, serrature, casseforti).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-1068 del 03/03/2017, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Zola Predosa con Provvedimento Autorizzativo n. 3/AS/2016 del 24/03/2017 e con scadenza di validità in data 23/03/2032 alla società Viro S.p.a. (C.F. e P.IVA 01833121203), così come modificata da ARPAE con DET-AMB-2025-172 del 13/01/2025, per area di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

gestione dell'attività di fabbricazione serramenti (lucchetti, serrature, cassaforti) svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Comune di Zola Predosa};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Zola Predosa};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Zola Predosa in data 30/04/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/0081227 del 30/04/2025 (**pratica Sinadoc 16476/2025**) procuratore della società Viro S.p.a. (C.F. e P.IVA 01833121203), con sede legale in Comune di Zola Predosa (BO), via Garibaldi n. 4, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione serramenti (lucchetti, serrature, cassaforti) svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Zola Predosa};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per la modifica dell'emissione denominata E14 (provenienza: lavapezzi a solvente) in seguito alla sostituzione della macchina lavapezzi a solvente, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle altre matrici ambientali già autorizzate.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272,*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.

- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/0089484 del 14/05/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/0101848 del 05/06/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Nulla osta per la matrice acustica del Comune di Zola Predosa (PG/2025/0109011 del 17/06/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/113884 del 24/06/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società Viro S.p.a., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione serramenti (lucchetti, serrature, cassaforti) svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2017-1068**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società Viro S.p.a. (C.F. e P.IVA 01833121203) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Garibaldi n. 4, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 23/03/2032**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati A e C Aggiornati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Zola Predosa con richiamo alla dichiarazione acustica.
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP del Comune di Zola Predosa ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Zola Predosa e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2017-1068, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Viro S.p.a.
Comune di Zola Predosa (BO), via Garibaldi n. 4

ALLEGATO A aggiornato

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, della D.G.R. 2236/2009, della D.G.R. 1769/2010, della D.G.R. 1497/2011 e della D.G.R. 1498/2011

Ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione serramenti (lucchetti, serrature, casseforti) svolta dalla società Viro S.p.a. nello stabilimento sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Garibaldi n. 4.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera:

I. **EMISSIONE E2** (provenienza: saldatura): punto 4.29 dell'Allegato 4 della D.G.R. 1769/2010 – Saldatura di oggetti e superfici metalliche;

II. **EMISSIONE E13** (provenienza: lavapezzi Ellegelle el 1000): punto 4.32 dell'Allegato 4 della D.G.R. 1769/2010– Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi;

III. **EMISSIONE E14** (provenienza: lavapezzi kp 150 hma a solvente): punto 4.11 dell'Allegato 4 della D.G.R. 1769/2010 – Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.

b) Per la **Emissioni E2** (*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*) la società dello stabilimento in oggetto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
2. Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

3. Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere

captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
 5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E2, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.
- c) Per la **Emissioni E13** (*attività di pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi*) la società dello stabilimento in oggetto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. La pulizia di superfici con sgrassanti non contenenti solventi può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa.
2. Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al Titolo III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

4. I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detergenti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi

Note		

5. La società è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per i punti di emissione E13, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.
- d) Per la **emissione E14** (*Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g*) la società dello stabilimento in oggetto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:
1. Non dovrà essere superato un consumo complessivo giornaliero di solventi pari a 10 kg.
 2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'Azienda dovrà acquisire preventiva autorizzazione per modifica sostanziale di impianto ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06.
 3. L'operazione di sgrassaggio superficiale con prodotti a base solvente deve essere effettuata in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi), dotate di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di composti organici volatili presenti nelle emissioni o in macchine a circuito chiuso, dotate di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati in atmosfera.
 4. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con **frequenza mensile**, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Diluyente	
	Solvente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi

Note		

2. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Ammoniac	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni dell'AUA vigente agli atti di ARPAE (sinadoc n. 20379/2016) e documentazione Tecnica Emissioni della precedente Modifica non Sostanziale di AUA di ARPAE (sinadoc n. 34802/2025).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/0081227 del 30/04/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Nota tecnica in merito alla modifica dell'emissione E14-lavapezzi a solvente" datata Aprile 2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/0081227 del 30/04/2025).
 - "Planimetria emissioni" non datata (agli atti di ARPAE con PG/2025/0081227 del 30/04/2025).
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" non datata (agli atti di ARPAE con PG/2025/0081227 del 30/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 16476/2025

Documento redatto in data 23/10/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Viro S.p.a.
Comune di Zola Predosa (BO), via Garibaldi n. 4
ALLEGATO C aggiornato

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 05/06/2025 dal Legale Rappresentante della società Viro S.p.a. relativamente allo stabilimento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *"nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato dalla vigente AUA relativamente al clima acustico"*.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 19964 del 13/06/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/0109011 del 17/06/2025), senza fissare prescrizioni.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica dell'AUA vigente agli atti di ARPAE (sinadoc n. 20379/2016).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 datata 23/05/2025 del Legale Rappresentante della società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/101848 del 05/06/2025).

Pratica Sinadoc n. 16476/2025

Documento redatto in data 23/10/2025

Area gestione del territorio
AMBIENTE



Comune di
Zola Predosa

A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 5/EA /2025

oggetto: **Presa d'atto e rila scio nulla osta per matrice impatto acustico per rilascio A.U.A. Ditta Viro S.P.A.**

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 14916 del 30/04/2025, presentata dalla Ditta **Viro S.P.A.** con sede legale in **Via Giuseppe Garibaldi 4 Zola Predosa (BO)**, per la località: **Via Giuseppe Garibaldi 4**;

Vista l'autodichiarazione pervenuta in data 05/06/2025 prot.19126, ai sensi del DPR 227/2011 a firma del Legale rappresentante della Ditta, a seguito della sospensione procedimento per richiesta da parte di ARPAE del 14/05/2025 con prot. 89484 e trasmessa in data 15/05/2025 con ns. prot.16667;

Preso atto che l'ARPAE SAC, con comunicazione pervenuta in data 11/06/2025 prot 19731, dichiara che, per effetto della Linea Guida 22/DT per l'espressione dei pareri in materia di acustica ambientale (DET-2016-396 del 10/05/2016), non si esprime con parere tecnico su una dichiarazione resa dal Tecnico in Acustica/Titolare della società richiedente in quanto non si necessita di valutazione tecnica da parte di Arpa-e-APAM poichè soddisfacente l'autodichiarazione sopra menzionata;

**PRENDE ATTO DELL'AUTODICHIARAZIONE ed
ESPRIME NULLAOSTA**

**AL RILASCIO DELL'AUA di cui alle premesse
in relazione alla MATRICE "IMPATTO ACUSTICO"**

fermo restando il rispetto dei livelli di rumorosità auto dichiarati.



Area gestione del territorio
AMBIENTE

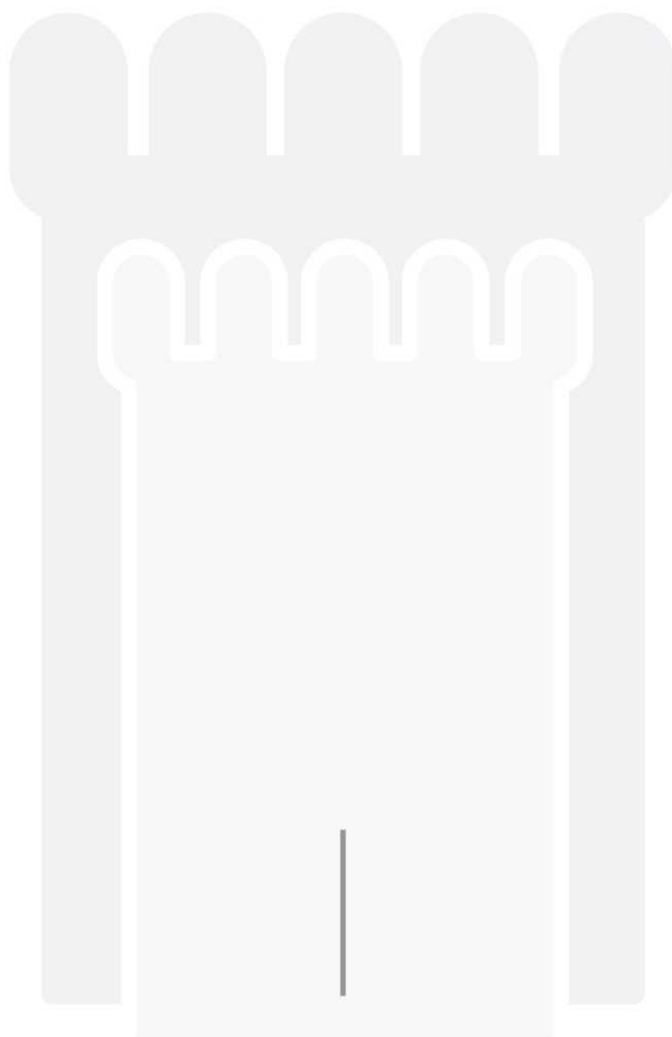


Firmato digitalmente

Dr. Roberto Costa
Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it





Zola Predosa (BO), 23/05/2025

Spett.le
Al SUAP del Comune di Zola Predosa (BO)

E p.c.
ARPAE Bologna
Area autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Siro Albertini
Giuseppe Di Franco

Oggetto: Domanda di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della società Viro S.p.a. sto in comune di Zola Predosa (BO), via Garibaldi n. 4.

- Pratica SUAP n. 5/EA /2025 e pratica SINADOC n. 16476/2025.
- Vs. comunicazione Protocollo c_m185/zola GE/2025/0016667 del 15/05/2025.
- Dichiarazione matrice acustica.

Il sottoscritto Fabio Poggioli nato a Bologna il 28/05/1967 residente in Bologna Via del Trebbo n. 10, in qualità di legale rappresentante dell'impresa **Viro S.p.A.** avente la sede in Via Garibaldi 4 Zola Predosa (BO) tel. n. 051/6176511,

ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

con riferimento alla vs. comunicazione in oggetto

DICHIARA

che il nuovo macchinario lavapezzi a solvente, ubicato all'interno dello stabilimento e il cui utilizzo è discontinuo (mediamente 4 h/gg) e con un livello di pressione sonora dichiarato dal costruttore misurato a 1 metro di distanza dalla macchina pari a <70dB(A), non modifica il clima acustico rispetto a quanto autorizzato dalla vigente AUA.

Rimanendo a disposizione in caso di ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Viro S.p.A.

Fabio Poggioli

Si allega documento di identità



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.